

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

10.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI DOMENICA 6 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67) (Seguito della discussione).	101
PRESIDENTE - MOLLE, Relatore - FERRI - ZAMBRUNO - ZOLI - PESENTI - SCOGA - MANES ANTONIO - VANONI - FRIG- GERI - GRAZIADEI ANTONIO - BONESCHI - EINAUDI - FRÈ - VISENTINI, Sottose- gretario di Stato per le finanze - REALE - BAVARO - DE CATALDO.	

La seduta comincia alle 10.30.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini — Intervengono, autorizzati, i Consulitori De Cataldo e Reale):

SCOGA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime. (N. 67).

PRESIDENTE invita il Relatore a riferire sulle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione nominata nella seduta di ieri.

MOLLE, *Relatore*, ricorda la proposta del Consultore Zoli di consentire, per ragioni di ordine giuridico e morale, la facoltà di prova alle persone comprese nell'articolo 6, adottando però il criterio di avocazione di una parte del patrimonio per coloro che avessero ricoperto le cariche più importanti e quindi di maggiore responsabilità. La proposta fu accolta da diversi componenti della Commissione, arrivando alla conclusione di fissare una quota definitiva, in modo da evitare che le Commissioni provinciali potessero trasformarsi in organi di giudizio politico.

In base a tali criteri, la Sottocommissione ha preparato un nuovo testo dell'articolo 6, il quale si ispira ai seguenti concetti.

Tutti coloro che sono compresi nell'elenco di cui allo stesso articolo sono soggetti ad un prelevamento del loro patrimonio, quale risulta al 25 luglio 1943. La quota di prelevamento è diversa; cioè, per gli appartenenti alla prima categoria (salva determinazione della Commissione in quanto la percentuale è proposta a titolo meramente indicativo) il 50 per cento e per gli appartenenti alla seconda categoria al 25 per cento. Però le persone comprese in queste categorie, pur venendo così colpite automaticamente nel loro patrimonio, dovrebbero ugualmente rispondere dei profitti illeciti da loro realizzati e, per questa seconda

sanzione, al pari degli altri sarebbero ammessi alla prova della liceità dei profitti stessi.

Dichiara di avere da parte sua prospettato un'aggravante per coloro che aderirono alla cosiddetta repubblica di Salò; una diminuzione per coloro che già ne fruiscono in base al secondo ed al terzo comma dell'articolo 6. La Sottocommissione ha ritenuto invece di mantenere ferma la diminuzione di cui al primo comma, nel senso che coloro i quali dimostrino di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fruiscono della diminuzione alla metà della percentuale, qualunque essa sia, coloro, cioè, che prima dell'inizio della guerra, come dice l'articolo 7, abbiano assunto atteggiamento ostile al fascismo, o che, dopo la dichiarazione di guerra e prima del suo termine, abbiano compiuto atti di eroismo contro il tedesco invasore. La Sottocommissione non ha considerato le diminuzioni da lui suggerite e sulle quali crede ora di insistere, poiché non sarebbero che la ripetizione di quelle previste dal secondo comma dell'articolo 6.

Dà pertanto lettura del seguente nuovo testo, nel quale, avverte, le cifre percentuali sono meramente indicative:

« È avvocato allo Stato nella misura del 50 per cento il patrimonio di chi successivamente al 3 gennaio 1925 sia stato

a) membro del gran consiglio del fascismo;

b) membro del governo fascista (ministro, sottosegretario di Stato o alto commissario);

c) segretario, vicesegretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista,

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo,

f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.

Avverte che la Sottocommissione ha ritenuto di modificare il punto e) del testo ministeriale, nel senso di conservare solamente gli ufficiali generali, passando invece i consoli nel gruppo successivo.

È ugualmente avvocato allo Stato, nella misura del 25 per cento, il patrimonio di chi dopo tale data sia stato:

a) console della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali.

Le altre categorie rimangono immutate. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 6 viene così modificato:

« Qualora a favore di una delle persone indicate nei commi precedenti ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le aliquote predette sono ridotte rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento »

PRESIDENTE osserva che non si parla più degli eredi o discendenti e stima che ciò sia grave, poiché qualcuno è morto come partigiano.

MOLLE, *Relatore*, si riserva di riparlare al momento opportuno. Avverte poi che è soppresso il terzo comma, non considerandosi le attenuanti ivi previste. Segue poi un comma aggiunto.

« Il patrimonio soggetto all'avocazione è quello che risulta posseduto alla data del 25 luglio 1943, depurato da quanto sia eventualmente dovuto a titolo di profitti di regime a norma dell'articolo 7 ».

Del fatto che i compresi nell'elenco dell'articolo 6 sono altresì soggetti ad essere perseguiti per i profitti di regime, si fa menzione nel successivo articolo 7, che ammette la prova della liceità del profitto. L'articolo 6 così continua, con la seguente aggiunta, che sostituisce anche l'ultimo comma:

« In caso di decesso anteriore al 25 luglio 1943 di una delle persone indicate nei commi precedenti, il patrimonio da avocare è quello esistente alla data della morte e l'avocazione ha luogo nei confronti degli eredi.

« Nel caso in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera g) del secondo comma sia estinta, la dichiarazione stessa, su richiesta del Ministro delle finanze, è pronunciata, previa citazione degli eredi, ai soli fini dell'avocazione prevista nel presente articolo ».

L'articolo 7 è poi modificato in questo senso

« Si presumono profitti di regime, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e salva la prova di cui al successivo articolo 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 dalle persone di cui al precedente articolo, nonché... »

(Segue il testo ministeriale).

PRESIDENTE chiede se ciò che venga avvocato a termini dell'articolo 6 sia cumulabile con quello che può essere avvocato come profitti di regime.

MOLLE, *Relatore*, spiega che la quota soggetta all'avvocazione di cui all'articolo 6 si riferisce al patrimonio posseduto al 25 luglio 1943, depurato da quanto sia eventualmente dovuto a titolo di profitti di regime, a norma dell'articolo 7.

FERRI chiede se, con la parola « Ministri » s'intendano solo i Ministri Segretari di Stato o anche i Ministri di Stato.

MOLLE, *Relatore*, chiarisce che si esclude il Ministro di Stato, in quanto è una carica puramente onorifica.

FERRI chiede ancora quali siano le cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945, di cui alla lettera b) dell'articolo 7.

MOLLE, *Relatore*, le enumera.

- 1°) segretario e vice-segretario del partito fascista,
- 2°) membro del gran consiglio del fascismo,
- 3°) componente del direttorio nazionale del partito fascista,
- 4°) componente del consiglio nazionale del partito fascista,
- 5°) ispettore del partito fascista,
- 6°) segretario e vice-segretario federale,
- 7°) ispettore federale;
- 8°) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti,
- 9°) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

ZAMBRUNO come partecipante alla Sottocommissione ed atteso che questa ha fatto opera solo indicativa, desidera sottoporre alla Commissione alcuni suoi criteri che la Sottocommissione stessa non ha ritenuto di prendere in considerazione.

Dovendosi precisare una vera e propria penale per i maggiori responsabili del regime fascista, mantenendo ferma la distinzione tra le prime sei categorie e le altre già fissata dopo lunga elaborazione in seno ai partiti, e ammettere per queste ultime la prova contraria, avrebbe ritenuto opportuno che la penale fosse stabilita solo per le prime sei categorie, includendo le altre, dalla lettera g) in poi, nell'articolo 7.

Non essendo stata accettata questa proposta ne ha fatta una seconda, nel senso (non potendosi considerare alla stessa stregua un segretario del partito e un membro del diret-

torio nazionale, di cui han fatto parte quasi tutti i segretari federali d'Italia) di stabilire una prima categoria dei membri del gran consiglio, membri del governo fascista e segretari del partito fascista, ed una seconda categoria comprendente tutte le altre cariche elencate nell'articolo 6.

Invita la Commissione a tener conto anche di queste proposte.

ZOLI conferma le proposte del Consultore Zambruno, osservando però che il passare le cariche previste dalla lettera g) in poi all'articolo 7 significava praticamente esonerare da qualsiasi risarcimento.

Avendo poi riflettuto meglio e considerato che le quote indicate sarebbero gravi, avverte l'opportunità di diminuire o di introdurre un sistema di attenuanti.

Gli sembra infatti eccessiva l'aliquota del 25 per cento estesa alla totalità del patrimonio anche nei confronti di persone che possono avere avuto una responsabilità molto limitata, anche nel tempo, come certi Ministri rimasti in carica 40 o 50 giorni, magari con carattere puramente tecnico. È però contrario alla proposta Zambruno, dovendosi fare una differenza fra chi è stato fascista e gli altri cittadini. Anzi, se non sembrasse una cosa grottesca, bisognerebbe continuare a far pagare la tessera vita natural durante a tutti i fascisti. Il dispensare coloro che non rientrano nella categoria dei fascisti semplici, ma sono fascisti qualificati, e fare loro restituire teoricamente (perché in pratica non restituirebbero l'intero profitto) costituirebbe una situazione di assoluto favore.

È quindi nettamente contrario a togliere le indicate categorie dall'articolo 6, e ritiene invece che la Commissione possa esaminare un'attenuazione delle aliquote anche fissandole in una misura bassa con la possibilità di elevarle nei casi più gravi.

Circa la preoccupazione di un giudizio politico deferito alle Commissioni provinciali, crede che un'organizzazione diversa dalla Commissione centrale, cui si possa ricorrere anche dalla finanza, sarebbe una garanzia per non applicare sempre le aliquote più basse.

Un'interruzione del Presidente lo ha fatto poi riflettere anche forse sulla eccessività dell'esclusione degli eredi, perché di fronte a questi non si colpisce il responsabile, ma una persona che può avere dei meriti. Il caso dei discendenti è diverso, perché si fa risalire il merito dal figlio al padre.

PRESIDENTE. Per i discendenti il caso si limitava ai diritti questi.

PESENTI pensa che si debba insistere nel testo concordato ieri sera dalla Sottocommissione; anche riguardo alle percentuali, e non perché le motivazioni ora addotte non abbiano valore (anzi riconosce che tra i membri del governo fascista come pure in tutte le altre categorie ci sono molte differenze) ma perché si voleva veramente fissare una cifra che non desse luogo a discussioni, per far cessare una buona volta tutti i giudizi politici sull'importanza o meno della persona, sull'attività svolta, ecc. Trattandosi di responsabilità di carattere oggettivo per le cariche ricoperte, egli era del parere che si fissasse una cifra, indipendentemente dalla responsabilità politica specifica della persona, e che la cifra non fosse bassa almeno per le tre prime categorie: membri del gran consiglio fascista, del governo fascista e segretari del partito fascista.

Passando ad esaminare la proposta ora accennata, osserva che nel caso di riduzione dell'aliquota, con la possibilità di alzare la cifra (per esempio il 25 per cento per le prime categorie e il 10 per cento per le successive) dovrebbe escludersi la possibilità di prova contraria, perché il minimo, ossia il 10 per cento, dovrebbe valere per tutti, salvo elevarlo nei casi di maggiore responsabilità, fino al 50 o al 70 per cento. Ritiene che questo criterio sarebbe preferibile rispetto a quello di fissare una cifra, dando possibilità di evasioni mediante discriminazioni.

Quanto alla riduzione dell'aliquota, ammette che si debba fissare in una cifra più bassa, ma indiscutibile.

Riguardo alla responsabilità, non esclude qualche modifica. per esempio per il pubblico accusatore del tribunale speciale, ammettendo una responsabilità diversa per quelli che hanno sostenuto cause politiche in confronto di coloro che hanno sostenuto cause annonarie o di valuta. Infatti, i condannati per questi motivi, benché giudicati dal tribunale speciale non sono stati mai considerati condannati politici.

SCOCA consente in questa distinzione.

PESENTI ammette tuttavia che anche essi abbiano una certa responsabilità, perché partecipavano volontariamente, sebbene comandati.

Ma è chiaro che se per qualcuno risulti di non aver mai condannato antifascista, la sua responsabilità non sarà uguale a chi invece ne abbia condannati.

ZAMBRUNO crede che la stessa considerazione valga per i giudici del tribunale speciale.

PESENTI il membro del tribunale speciale che non abbia fatto cause politiche deve pagare qualche cosa, ma meno.

MANES ANTONIO chiede se sia stato tenuto conto del pericolo che un elemento politicamente più responsabile possa essere tenuto a versare una somma minore di chi sia politicamente meno responsabile.

PESENTI non crede che si possa misurare con eccessiva esattezza.

VANONI giudica opportuno il criterio enunciato dal Consultore Zoli, perché, forse per la prima volta nella storia del nostro diritto penale, si offre l'occasione di applicare logicamente il criterio della multa, che è quello di pena affittiva, rappresentata dal pagamento di una determinata somma, e che può essere sentito in vario modo, a parità dell'ammontare, a seconda della consistenza patrimoniale dell'individuo. Infatti, far pagare 10,000 lire di multa a chi ha soltanto 10,000 lire è sofferenza maggiore di quella che provi il possessore di un grande patrimonio, tanto vero che nell'ultimo Codice penale si è tenuto conto, seppur molto vagamente, di questa urgenza.

Si è quindi di fronte alla possibilità di applicare una pena che, essendo proporzionale al patrimonio, porta nettamente sul piano della stessa sofferenza tutti gli individui, indipendentemente dalla loro consistenza patrimoniale, con unico riferimento all'elemento responsabilità politica.

Crede quindi che si debba logicamente accettare il criterio di un minimo modificabile, non in rapporto all'entità patrimoniale, ma in rapporto all'intensità della responsabilità politica.

FRIGGERI rileva che nella seduta precedente la Commissione fu unanime nel consentire che si stabilisse la confisca del patrimonio, indipendentemente dall'arricchimento più o meno lecito a carico delle categorie dalla lettera a) alla lettera f), dell'articolo 6, non si parlò di confisca di patrimonio, sia pure parziale, per le categorie dalla lettera g) in poi, per le quali dovrebbe rimanere il criterio dell'illecito arricchimento, ossia del profitto di regime. Invece con le proposte ora presentate queste categorie verrebbero ad essere duramente ed automaticamente colpite. Egli si preoccupa precisamente di due categorie, e specialmente di quella dei consiglieri nazionali. Questi, nella legge che riguarda la cancellazione dai Consigli di amministrazione, si distinguevano in due classi, secondo che fossero designati dal fascio o dalle corporazioni. Fra questi ultimi, pochi erano nominati per ragioni politiche, in generale si trattava di

persone interessate a tutelare i loro legittimi interessi, in seno alla Camera dei fasci e delle corporazioni, tanto è vero che l'articolo 17 della legge 9 novembre 1945, n. 702, sull'epurazione, esclude coloro che hanno rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali, senza esercitare effettiva attività politica. Essi sarebbero oggi colpiti, sia pure nella misura minima, senza avere nessuna colpa della carica che veniva automaticamente ricoperta per la posizione occupata nell'industria, nel commercio o nelle professioni.

Peggio ancora per quanto riguarda i Senatori, ed è noto come venivano nominati il posto di Presidente di Cassazione comportava automaticamente, ed all'infuori di ogni giudizio politico, la nomina a Senatore, lo stesso avveniva per certi generali comandanti di Corpo d'armata, o professori illustri di Università, o per persone aventi un legittimo censo cospicuo, anche ereditato; quali tutti, senza aver profittato in alcun modo di una posizione politica, ma per la loro chiara fama, sono diventati Senatori come lo sarebbero diventati in epoca liberale e come probabilmente lo diventeranno; se dalla nuova costituzione sarà conservato il Senato. Ora costoro vengono colpiti, in seguito all'epurazione. Ma i relativi giudizi (come risulta anche da un comunicato) non implicano biasimo per i Senatori dichiarati decaduti. Il concetto dell'Alta Corte è stato quello di dichiarare la decadenza in quanto al Senatore non avesse compiuto un fatto positivo, e quindi anche se non andava mai al Senato o se non ha avuto il coraggio di parlare.

Però la dichiarazione di decadenza è cosa ben diversa dalla confisca sia pure per il 25 per cento, del patrimonio, che sarebbe ingiusta.

L'Alta Corte, dichiarando la decadenza dei Senatori, non ha affatto pensato all'eventualità di una pena accessoria così grave. Quindi, o si dovrebbero rivedere tutti i giudizi dell'Alta Corte nei riguardi dei Senatori decaduti, oppure si dovrebbe ora includere questa categoria fra coloro che sono colpiti sui profitti per danno arrecato alla Nazione.

FERRI avverte che questo provvedimento rappresenta una preoccupazione morale e di coscienza non indifferente, né, d'altra parte, si può negare che avrà una larga risonanza nel Paese.

Riguardo allo spirito del provvedimento, egli è d'accordo sia col Ministro che lo ha presentato, sia con le proposte fatte ieri relativamente all'articolo 6.

Osserva che alle categorie è applicata una vera e propria sanzione di carattere morale, mediante multe che terrebbero conto della posizione patrimoniale del singolo incriminato uniformemente a quanto stabilisce il Codice penale, per cui il Magistrato può triplicare la pena quando la sanzione non sia sufficientemente affittiva. Ma un principio fondamentale, al quale egli si richiama in virtù dell'esercizio professionale che gli è abituale, è la contestazione dell'accusa da parte dell'imputato, ossia la possibilità di una certa difesa. Ma nei casi in esame la sanzione sarebbe applicata automaticamente, *inaudita parte*.

GRAZIADEI ANTONIO Costoro hanno rovinato il Paese, non si può essere alieni dal principio di colpire!

FERRI, quanto ai Senatori osserva che l'ultimo capoverso dell'articolo 6, nel testo ministeriale, dice che « Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei Senatori indicata alla lettera n) sia estinta, la dichiarazione stessa, su richiesta del Ministro delle finanze, è pronunciata, previa citazione degli eredi ».

Si avrebbe dunque un vero e proprio giudizio di epurazione a carico di un Senatore estinto. Occorre però trovare una formula che raggiunga lo stesso risultato, senza implicare precedentemente la decadenza del Senatore defunto. L'inciso « previa citazione degli eredi » ci deve far considerare che in certi casi gli eredi sono enti morali.

Si farebbe dunque un giudizio morale al defunto e ciò sarebbe particolarmente difficile, stando all'inciso ora citato.

Vorrebbe insomma che una sanzione di carattere penalistico contenesse una qualsiasi possibilità di difesa per gli imputati e che, dove sia sopraggiunta la morte, non ci fosse vera e propria dichiarazione di decadenza, che verrebbe a promuovere un giudizio morale e sulla vita anteatta di un estinto.

SCOCA consente nelle osservazioni del Consultore Friggeri, e riconoscendo che il precedente articolo 6, considerando profittatori anche persone che potevano avere semplicemente una responsabilità politica, costituiva una stortura tale da offendere il senso giuridico della legge, è favorevole alla mutazione del criterio nel senso di stabilire una responsabilità oggettiva da cui derivi come conseguenza l'avocazione di una parte del patrimonio.

Ma crede che ciò debba avere un senso per coloro che non sono stati profittatori, pure avendo una responsabilità politica, e possa incontrare anche al loro favore, poiché si può

riconoscere la propria responsabilità politica e quindi di dover pagare, mentre ci si adagia malvolentieri al giudizio di profittatore. Ritiene peraltro che la posizione di certe categorie sia stata troppo aggravata, ciò che non crede si intendesse con la deliberazione di ieri.

Accettato il criterio della responsabilità oggettiva, crede che occorra fissarla per coloro che effettivamente hanno avuto responsabilità politica in gradi eminenti, quali i membri del gran consiglio, il segretario politico del partito, i ministri. Si potrà allora dare un giudizio con sicura coscienza, e nessuno potrà farne colpa. Anche per le prime tre categorie, quelle dei maggiori responsabili, è d'avviso che si debba adottare una discriminazione, o con un giudizio sulla responsabilità singola, caso per caso, o con criteri obiettivi, non potendosi ammettere che sia eguale la responsabilità chi fin dal primo momento ha occupato alte cariche del fascismo condividendone tutta la responsabilità e di chi sia entrato nella formazione dell'ultimo ministero, essendone magari un oppositore.

GRAZIADEI ANTONIO Ma hanno rovinato il Paese, hanno collaborato col tedesco invasore!

SCOCA non nega la loro responsabilità, desidera soltanto avvertire che ci sono responsabilità minori.

GRAZIADEI ANTONIO. Maggiori, se mai, perché hanno dichiarato la guerra!

SCOCA. Taluni però sono arrivati successivamente e non hanno dichiarato la guerra, anzi hanno assunto un atteggiamento di opposizione. Non si sente quindi di mettere sullo stesso piede coloro che sono entrati nel Ministero solo perché lusingati dalla carica di ministro e che hanno temperato, per quanto era possibile, la loro responsabilità.

Anche la responsabilità del segretario o vicesegretario del partito fascista è diversa da quella di un membro qualsiasi del direttorio fascista.

Quanto al tribunale speciale osserva che non giudicava soltanto di cause politiche ma anche in materia valutaria ed annonaria, e non si può attribuire responsabilità politica a coloro che furono ritenuti adatti esclusivamente per giudicare di questa ultima materia.

Altrettanto ritiene a riguardo dei funzionari confidenti dell'O.V.R.A. Il confidente era persona riprovevole, ma i funzionari potevano appartenere alla pubblica sicurezza ed aver ricevuto quell'incarico speciale, credendo di adempiere il loro dovere in quella determinata funzione.

Il Consultore Pesenti gli ha fatto osservare che si trattava di volontari. In questo caso è giusto che siano inclusi nell'elenco, ma bisogna essere sicuri che effettivamente fossero tali.

È anche molto perplesso riguardo ai consiglieri nazionali ed ai senatori, ai quali ultimi furono non di rado nominati senatori in quanto ex magistrati o consiglieri della Corte dei conti, o del Consiglio di Stato.

ZOLI osserva che la nomina a senatore è stata sempre sollecitata.

SCOCA, circa il penultimo comma dell'articolo 6, ritiene necessaria un'inversione, nel senso che allo scopo di far fruttare la legge anche finanziariamente, non si deve attendere che si svolga il lunghissimo giudizio sui profitti, ma bisogna fin dal primo momento separare dal patrimonio la quota stabilita in dipendenza della carica ricoperta, vedendo successivamente se debba anche essere attribuita la qualifica di profittatore.

BONESCHI ricorda che il Consultore Pesenti aveva proposto alla Sottocommissione di includere nell'elenco dell'articolo 6 anche i Ministri di Stato, i quali, pure avendo un incarico onorifico, hanno costituito una colonna del regime, con una responsabilità politica pari a quella delle alte cariche dello Stato, dando infatti al regime il prestigio della loro personalità.

Circa i Senatori dichiarati decaduti, rammenta che il Sottosegretariato per la stampa diramò, a suo tempo, un comunicato nel quale si sottolineava che la decadenza era dovuta ad una responsabilità politica, senza intaccare l'onorabilità privata del Senatore.

Siccome anche per la materia dell'avvocazione si è in tema di accertamento di responsabilità politica, è evidente che deve esservi una correlazione.

Nella stessa situazione si trovano i Ministri per i quali l'avvocazione è in rapporto con una responsabilità politica, senza che vi sia una condanna sulla moralità privata. Questo presupposto lo ritiene implicito nello spirito di tutti.

Osserva poi che, secondo il Consultore Friggeri, si era pregiudicata la questione nel senso che la responsabilità dovesse essere presunta soltanto per un primo gruppo di persone comprese nell'elenco. Ciò non gli risulta, non essendovi stato un voto, né quindi una vera e propria pregiudiziale od orientamento. La Commissione ha invece deciso di ritenersi perfettamente libera di esaminare tutte le questioni, comprese le categorie da includere nell'elenco, le percentuali di avvocazione, ecc.

Dichiara poi che quando il Consultore Zoli propose un ampliamento con la inclusione di una penalità finanziaria che veniva a rendere più complessa e più pesante la materia, egli rimase perplesso, ricorrendo col pensiero al motto di Tayllerand. La legge si raccomandava per il suo spirito realistico. Era non solo il risultato di un compromesso, come ha detto il Consultore Pesenti, ma il frutto di una lunga estenuante esperienza che l'Italia ha vissuto da due anni e mezzo a questa parte. Si sono fatte ricerche e studi, che hanno dato ben scarsi frutti. È come se si cercasse la quadratura del circolo, oppure la pietra filosofale. Il diritto applicato ad una materia così complessa e ribelle come è la politica si trova condannato *ab initio*. Anche in Francia, dove si è proceduto con maggiore chiarezza ed energia e possibilità di colpare, il processo Laval si è risolto, dal punto di vista giuridico, in un'onta, in una burletta.

Riguardando la legge da questo punto di vista, ritiene che ci si debba limitare a colpire gli incrementi patrimoniali, con conseguenze finanziarie. Portandosi su un terreno di responsabilità politica, si verrebbe a rifare, in una sede ristretta e con un tempo limitato, un dibattito che si è svolto in Italia da due anni e mezzo coi risultati che tutti conoscono, e la discussione in corso conferma che questo timore è sufficientemente fondato.

Vi è il pericolo di scivolare su di un terreno nel quale si urtano diverse concezioni politiche, ciò che il Consiglio dei Ministri, che ha sottoposto alla Consulta il provvedimento, voleva evidentemente evitare. Taluno ritiene che debbano essere ritenuti responsabili coloro che hanno appartenuto a determinate categorie, in quanto, rivestendo una carica e soltanto per questo fatto, sono incorsi in una responsabilità politica. Altri segue una concezione meno severa, o fissa la mente su una determinata persona e conoscendone le qualità ha ritengo ad ammettere che essa sia coinvolta nel sistema vergognoso e rovinoso di coloro che hanno approfittato ai danni della Patria. Discutendo ancora sul terreno politico non ci metteremo mai d'accordo. Vi è possibilità di concludere qualche cosa soltanto rimanendo su di un terreno concreto e fermandosi alle categorie già elencate nella legge, in quanto l'articolo 6 rappresenta il frutto di lunghe discussioni e di una dolorosa esperienza dolorosa perché la giustizia ha sempre urtato contro la difficoltà pratica di trovare criteri veramente semplici. Un accordo sulle responsabilità non potrà venire che dalla storia e forse neanche la storia ci riuscirà, perché, come diceva il

Manzoni, è più facile indovinare che giudicare.

Pericolosissimo poi è il criterio di lasciare una elasticità nella valutazione della responsabilità, perché il sistema della legge non è abbastanza robusto per reggere anche questo fardello. Non bisogna dimenticare che si è previsto il concordato, il quale, se si giustifica dal lato giuridico, in quanto è un accordo su valutazioni di fatto, diventa una stortura nei riguardi di una valutazione politica od anche semplicemente morale. Non esiste concordato sulla responsabilità penale. Volendo che la discussione proceda e dia qualche risultato, bisogna rimanere sul terreno patrimoniale, col criterio delle categorie già stabilite, perché rimettere in discussione queste categorie significherebbe riaccendere una discussione politica che la Commissione non ha il tempo, i mezzi e neppure il mandato di fare.

Concludendo, resterebbe allo schema, così come è stato presentato.

EINAUDI consente col Consultore Ferri che si tratta di una questione di coscienza, che ciascuno deve risolvere ubbidendo soltanto al proprio sentimento.

Non si sente di dare il voto a favore di un articolo nel quale sia ammesso un principio che costituirebbe una macchia indelebile per la nostra legislazione. Non si può ammettere che qualsiasi persona sia colpita da pena senza avere la possibilità di difendersi davanti ad un giudice. Questa è una condizione essenziale.

Altrimenti si tornerebbe a forme di legislazione che si dicono medioevali, ma che piuttosto sono state proprie del regime fascista.

ZOLI intende precisare il suo concetto, ritenendo che il Consultore Vanoni abbia portato la questione alquanto fuori di strada.

Non ritiene che questa sia una legge penale, ma che invece che ci si debba guardare attorno e vedere la situazione effettiva e le necessità del Paese. Oggi tutti i cittadini sono condannati, se non alla pena, all'obbligo di contribuire al risarcimento dei danni subiti dal Paese.

La causa di questi danni è un sistema e tutti gli organi di questo sistema ne devono rispondere. Ne rispondono quindi il gran consiglio, il governo, il direttorio del partito, l'O.V.R.A. e il tribunale speciale che sono tanti anelli del sistema del quale fanno parte anche tutte le categorie successive (*Interruzione del Consultore Scoca*).

Anche i funzionari dell'O.V.R.A. avevano particolari caratteristiche per farne parte e aspirare a determinati guadagni.

Orbene, quando si tenga presente tutto questo, non si può trovare repugnanza in coscienza (giacché si è parlato di coscienza) per chiamare a contribuire al risarcimento dei danni in maggior misura quelli che furono gli organi del sistema.

Si attenni pure, se nei riguardi di determinate persone si vuole fare questione di colpa minore o di colpa lieve. Anche nel Senatore che non andava al Senato; c'è la colpa lieve. Ma nessuno deve essere esentato e non si dimentichino, innanzi tutto, le persone che hanno la maggiore responsabilità.

FRÈ rilevando che sono stati svolti finora degli argomenti politici, si propone di esaminare la questione del punto di vista prettamente giuridico, e domanda alla Sottocommissione se si è resa conto della necessità di coordinare l'articolo 6 con l'articolo 1 del provvedimento.

L'articolo 1 prescrive che sono confiscati i beni dei condannati per i delitti contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. C'è dunque un concetto di confisca parziale.

Potrebbe darsi che stabilendo ora nell'articolo 6 una misura fissa per questa confisca parziale, si venga a stabilire una misura superiore a quella che può essere irrogata nei singoli casi previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 3 e dall'articolo 5 del detto decreto, passati al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Di qui la necessità del coordinamento. La ripugnanza istintiva contro l'istituto della confisca, a proposito del quale il Senatore Einaudi ha avuto gravi parole, è ormai superata.

Lo hanno colpito un'osservazione del Consultore Manes e quanto ha detto il Consultore Zoli circa i risultati patrimoniali dell'attività professionale. Bisogna effettivamente porre attenzione alla situazione di professionisti illustri che hanno lavorato per molti anni, a cominciare dal 28 ottobre 1922, visto che le origini del fascismo sono laggiù. Per un professionista, che ha lavorato molti anni in queste condizioni, che ha messo insieme un notevole patrimonio e che poi un bel giorno è stato fatto Senatore continuando a lavorare, si dovrebbe, in base al provvedimento sui profitti di regime, indagare se la sua attività dopo la nomina a Senatore contenga tali profitti. Egli potrà difendersi brillantemente dicendo che, data la sua notoria attività, precedente alla nomina a Senatore, non può essergli imputato nessun incremento patrimoniale derivante dalla politica. Ciò nonostante, gli sarà tolta una parte del patrimonio da lui conquistato prima della nomina.

GRAZIADEI vorrebbe sapere quanto hanno lavorato questi professionisti illustri per diventare Senatori.

FRÈ richiama qui un nome solo, quello di Vilfredo Pareto..

PESENTI Meno male che è morto presto, se no, altro che leggi eccezionali!

FRÈ Ad ogni modo la confisca di una parte del patrimonio si avrebbe in base ad un criterio politico e non per profitti che si possono effettivamente precisare come derivanti dalla carica politica.

Come si valuta poi il patrimonio nel caso di parziale confisca? Qui non ci sono sopra-profitti di regime, si va alla confisca di un patrimonio, che può essere formato dagli ascendenti. Bisogna allora non dimenticare il giusto criterio per la valutazione delle cifre, le quali vanno rapportate all'attuale valore della moneta.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene che la discussione si sia svolta ampiamente.

Consente col Consultore Boneschi che l'articolo 6 come formulato nello schema presentato alla Consulta, sia, nonostante tutto, preferibile ai vari altri sistemi o emendamenti proposti.

La discussione avvenuta in seno alla Commissione, in modo così ampio, afferma e riprende tutta l'elaborazione, faticosa e difficile, (a cui ha partecipato il Consultore Pesenti) compiuta per arrivare all'articolo 6 dello schema.

Si partì anche allora dalla volontà di sanzioni di carattere penale, confisca o imposta. A questo proposito, si è criticato tanto l'articolo 6, perché non si sa bene se tratti di sanzioni penali o di presunzioni. Ciò accade per il vizio di voler incasellare sempre in certi schemi già fissati anche le proposte fatte per cose nuove. Lo stesso Consultore Zoli parlava di multa, di confisca o di imposta.

Ma si veda la sostanza delle cose. Vorrebbe proporre che prima di riprendere l'esame sulla proposta Zoli fatta propria dalla Sottocommissione, la Commissione considerasse se non fosse il caso di approvare l'articolo 6 nella formulazione ministeriale.

A questa proposta è determinato dalla constatazione che, appena iniziatosi l'esame dell'articolo 6, si è cercato di cambiare l'elenco delle persone in esso contemplate, giungendo a discussioni come quella in ordine ai consiglieri nazionali, secondo che siano stati designati da un partito o da una organizzazione sindacale. Ma non c'è nessuna differenza, la responsabilità è eguale per tutti, ed è inutile fare certe

distinzioni. Lo stesso dicasi per i Senatori. Non crede dunque accettabili modificazioni dell'articolo 6. D'altra parte fa presente che il Governo deve oggi affrontare molti gravi problemi di carattere politico, sui quali i partiti non si trovano d'accordo, sebbene ne abbiano già ampiamente parlato nei loro convegni, quali il voto obbligatorio, il cambio della moneta ecc. Quindi, volendo modificare un sistema, quale quello dell'articolo 6, su cui era già raggiunto l'accordo fra partiti e Governo, si porrà il Governo di fronte ad un altro grave problema, con la necessità di tornare sulle stesse discussioni in una materia così delicata.

Concludendo, prega il Presidente di mettere ai voti l'articolo 6, nel testo governativo, riprendendo la discussione su un altro testo, ove quello sia respinto.

PRESIDENTE pone in discussione la proposta del Sottosegretario di Stato.

PRESENTI pensa che la proposta debba esser messa di fronte ad un'altra, altrimenti la Commissione si troverà imbarazzata nella decisione. Il criterio della Sottocommissione è stato quello della responsabilità oggettiva, minore o maggiore. L'unica modificazione, su cui egli è d'accordo, sarebbe di abbassare le aliquote base e limitare la discussione su questo punto. Quindi crede che le alternative siano due: o votare il principio del provvedimento, o accettare quello della Commissione, modificando le aliquote.

REALE aderisce al criterio della responsabilità obiettiva, ma ritiene che le categorie vi debbano rispondere esattamente, non essendo possibile mettere sullo stesso piano il Ministro ed il Sottosegretario di Stato, oppure il Ministro che ha dichiarato la guerra e il Ministro che ha assunto la carica dopo tale dichiarazione.

È poi d'avviso che il fondo derivato da queste contribuzioni dovrebbe essere destinato esclusivamente alla riparazione dei danni che il Paese ha subiti.

BAVARO nota la molteplicità delle proposte avanzate, le quali hanno posto tutti in preda ad una perplessità amletica. La proposta del Consultore Zoli poneva il problema su un piano di obiettività e di concretezza giuridica e morale. Oggi si tende invece ad un senso di generosità eccessiva verso una categoria che costituisce il nucleo dei veri responsabili. Ma è lì che bisogna colpire, lasciando andare i poveri e disgraziati, i squadristi, o quei miseri impiegati che hanno dovuto mettere la sciarpa littoria. Nel campo dei profittatori che hanno avuto la responsabilità di fare o di non fare

ed hanno eseguito ciecamente per paura di essere sostituiti da coloro che facevano ressa per arrivare a tutte le cariche, non ci sono state vittime, ma solo volontari. Non si deve aver paura di applicare una sanzione patrimoniale, quando tutto il Popolo italiano deve oggi scontar le loro colpe. In queste considerazioni egli volge il pensiero a coloro che sono vivi ed a coloro che sono morti, e se il Consultore Ferri ha accennato alla pace del sepolcro, egli ricorda che ci sono ancora migliaia di persone che attendono questa pace, perché sono state vittime dello spirito di avventura che ha invaso una classe di italiani.

ZAMBRUNO, mentre trova ampreiso al quesito posto per l'accettazione pura e semplice dell'articolo 6 dello schema, dichiara di non ritenere accettabile l'articolo stesso e che ammettendosi l'avocazione dei profitti tratte dal regime, il negare la possibilità di discolarsi sarebbe illiberale ed illegale.

Ritiene perciò che la Commissione debba decidere se accogliere il concetto dell'avocazione dei profitti o quello della responsabilità oggettiva dei gerarchi per passare poi all'esame dell'articolo e soprattutto dell'ammissibilità della prova contraria.

BONESCHI trova una contraddizione nelle considerazioni del Consultore Zambruno in quanto è pronto a riconoscere il principio della responsabilità patrimoniale, ma rifiuta quel tanto o quel poco di questo principio di responsabilità oggettiva che è già applicato nell'articolo stesso precludendo la possibilità della prova ad un ristretto gruppo riguardo all'incremento patrimoniale.

Occorre che la Commissione si pronunci su questi punti: o accettare la formulazione degli articoli 6 e 7 come sono stati proposti dalla Sottocommissione, o modificare le aliquote, senza rimettere in discussione le categorie, le quali rappresentano il raggruppamento di una responsabilità politica emersa da lunghe discussioni.

La proposta del Sottosegretario di Stato dev'esser quindi presentata alla Commissione in contrapposto a quella della Sottocommissione.

MOLLE, *Relatore*, è d'avviso che la questione sollevata dal Consultore Zoli sulla modifica dell'articolo 6 debba avere la precedenza.

ZOLI, avverte che la Sottocommissione ha mantenuto l'articolo 6 per la parte riguardante l'avocazione dei profitti di regime, facendone un articolo 7 più ampio. Quindi il contrasto è fra le due tesi: affermazione della responsabilità oggettiva o affermazione del-

l'avocazione a titolo di profitti di regime senza la possibilità di prova contraria nei confronti di certe categorie

Per conto suo dichiara di votare per la prima tesi.

MANES ANTONIO ha l'impressione che non sia stato toccato il punto fondamentale della discussione, cioè il contenuto politico del provvedimento e che si proceda a rovescio di quanto è stato fatto dal Governo dall'inizio dello studio di questa legge fino all'ultimo progetto.

In sostanza, il provvedimento intende colpire con determinate sanzioni di carattere economico alcune categorie di persone che si presume abbiano una responsabilità nei confronti del Paese. Però il Governo, attraverso un lavoro e uno studio tormentatissimi è arrivato ad una certa soluzione, che non è definitiva neanche ora, ma che è stata raggiunta mediante una serie di disposizioni successive. È chiaro però che il Governo ha creduto di orientarsi verso una relativa, progressiva distensione. Infatti, il decreto del 31 maggio 1945 non ha avuto alcuna pratica applicazione. Si pensava che alcune di queste disposizioni si ripercuotessero troppo violentemente sui rapporti giuridici, donde la necessità di preparare l'attuale schema che riforma il precedente decreto.

Ora, le modificazioni all'articolo 6 proposte dalla Sottocommissione aggravano notevolmente la situazione della responsabilità prevista dalle disposizioni precedenti.

Domanda quindi se la Commissione si senta, con assoluta libertà di spirito, di orientarsi verso un aggravamento di sanzioni rispetto all'articolo 6 del testo ministeriale, che (come è stato ripetutamente precisato) rappresenta un punto d'incontro e di transazione politica fra i diversi partiti.

Fa osservare che in tal modo si sposterebbe completamente il contenuto dell'articolo 6, perché ad una responsabilità per illeciti profitti verrebbe sostituita una responsabilità politica, adottando un concetto che è estraneo all'articolo 6 presentato dal Governo.

Non fa questione di competenza, perché, a suo avviso, la Commissione ha la competenza necessaria, ma di responsabilità politica della Commissione, e domanda se questa possa da sola proporre modificazioni in materia, o se non sorga l'opportunità che altri organi intervengano nella discussione.

Considerate le inevitabili ripercussioni che vi saranno nel Paese, ritiene che qualora non fosse accolta la proposta del Sottosegretario di Stato, con le eventuali modificazioni tecni-

che all'articolo 6, si dovrebbe investire del problema l'Assemblea plenaria, perché solo in tale sede il principio politico potrebbe essere risolto.

(La seduta è sospesa per 10 minuti).

PRESIDENTE comunica che il Consultore Pesenti ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La Commissione decide o di approvare l'articolo 6, come è presentato nello schema governativo, o di approvare gli articoli 6 e 7 presentati dalla Sottocommissione, salvo le decisioni sulla revisione delle aliquote, sulla discriminazione tra eredi discendenti e sulla questione dei giudici appartenenti a sezioni non politiche »

Propone una votazione preliminare su questo ordine del giorno allo scopo di evitare il prolungarsi della discussione.

PESENTI giustifica l'ordine del giorno nel senso che presentando l'articolo 6 distaccato dalla proposta Zoli, alcuni Consultori non potrebbero esser disposti ad approvarlo senza l'alternativa di considerare la proposta stessa. D'altra parte, non precisando che la proposta Zoli deve essere accettata in pieno, la discussione si protrarrebbe all'infinito. Perciò pensa che si debba discutere su questa alternativa.

MANES ANTONIO è per la divisione dell'ordine del giorno e per la precedenza della proposta del Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE fa osservare che votando l'ordine del giorno Pesenti, si finisce per approvare senza discussione o un articolo o l'altro.

PESENTI conferma, perché ottenendo la maggioranza in questa votazione non si trascinerà ancora in lungo la discussione.

BONESCHI propone il seguente ordine del giorno, che prescinde dall'alternativa.

« La Commissione approva gli articoli 6 e 7 predisposti dalla Sottocommissione e si riserva di riesaminare nei detti articoli i seguenti tassativi punti.

1°) aliquote di patrimonio da avocare alle due categorie,

2°) discriminazione dei giudici del tribunale speciale, che non abbiano partecipato alla decisione di processi politici;

3°) discriminazione a favore degli eredi e discendenti,

4°) data di valutazione del patrimonio ».

EINAUDI domanda se respingendosi questo ordine del giorno ne discenderà che si

debba approvare senz'altro l'articolo 6 dello schema.

PRESIDENTE lo esclude.

ZOLI per la chiarezza della votazione pensa che la proposta del Consultore Pesenti debba essere accolta, per non ritrovarsi con l'articolo 6 dello schema qualora sia respinto l'ordine del giorno Boneschi.

PRESIDENTE non crede che questo pregiudichi l'articolo 6 del provvedimento.

Fa notare che ieri la Commissione ha raccomandato alla Sottocommissione di elaborare una modificazione dell'articolo 6, quindi essa deve votare la proposta fatta, e tale è la conclusione dell'ordine del giorno presentato dal Consultore Boneschi.

Se questo sarà respinto, rimarrà la possibilità di discutere gli articoli 6 e 7 del testo ministeriale

DE CATALDO crede che sarebbe opportuno esaminare anche la parte che riguarda il computo del patrimonio, perché qui si parla

di patrimonio soggetto ad avocazione, come risulta alla data del 25 luglio 1943.

Siccome l'articolo 7 considera l'incremento attuale del patrimonio, potrebbe darsi che fra il 25 luglio 1943 e la data odierna si siano verificati investimenti patrimoniali non accertabili al 25 luglio 1943, per cui detraendo la parte calcolata come sopraprofitto di regime risulti addirittura negativo il patrimonio a tale data.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno del Consultore Boneschi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Propone che la discussione sia rinviata a domani.

(La Commissione approva).

La seduta termina alla 13.15.

